

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 018/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 6 Agosto 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

#### Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Gabriele De Sanctis, Dr Luigi Antonio Esposito, Dr. Vito Giampietro, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

- 1) **RICORSO DEL SIG. PETRONE VITO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2010 E AMMENDA DI € 300,00 INFLITTEGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 19, COMMA 2 E 22, COMMA 7 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C.- Com. Uff. n. 001 del 3.7.09)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Petrone Vito. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DEL SIG. DAL BOSCO STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2009 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMI 1 E 5, E 3, COMMA 1, C.G.S., IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 35, COMMA 3, REGOLAMENTO SETTORE TECNICO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 15 del 23.7.09)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Dal Bosco Stefano. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

-----  
**Publicato in Roma il 6 Agosto 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete